

**Garanzia di fornitura (assicurazione)**

Polizza che copre i danni subiti da macchine, impianti e apparecchiature di nuova costruzione, quando causati da errori di calcolo, progettazione, fabbricazione e montaggio, nonché da difetti o vizi del materiale.

**Garanzie accessorie**

Termine di uso comune per definire - in diverse tipologie contrattuali - estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi.

**Garanzie di fornitura**

Prestazione di garanzia di particolare necessità per attività industriali per la commercializzazione di beni conseguenti che possono presentare imperfezioni di lavorazione oppure essere oggetto di danni accidentali che si verificano entro un certo lasso di tempo prestabilito in contratto.

**Gelo**

Il repentino abbassamento della temperatura può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi.

Vengono ammessi a risarcimento i danni che si verificano allorché gli impianti pertinenti al fabbricato non risultino inattivi da un determinato lasso di tempo (generalmente 4 o 5 giorni).

**Gerenza**

Ufficio di impresa di assicurazione, per lo più distaccato e distinto da tutti gli altri uffici amministrativi, deputato a promuovere e gestire in forma diretta affari assicurativi o ad essere di supporto all'attività di agenti o produttori di assicurazione, spesso sprovvisti di un proprio ufficio autonomo.

**Gessatura**

Apparecchio di contenzione (costituito da docce, fasce od altri apparecchi confezionati con gesso o ad essi equivalenti), atto ad immobilizzare arti, per consentire la riduzione di fratture o simili.

Talune polizze Infortuni prevedono la corresponsione di una diaria da ricovero (vedi) al verificarsi di eventi di questo tipo, anche se comportano degenza domiciliare e non ospedaliera.

**Globale (assicurazione o polizza)**

Tipologia contrattuale che è così definita in quanto accorpa - in una unica polizza - garanzie proprie di Rami diversi, spesso soggette a imposte governative di varia entità sui relativi premi.

**Globale fabbricati (polizza)**

Questa polizza ha lo scopo di coprire contestualmente tutti i rischi, ancorché rientranti in Rami diversi, gravanti sulla proprietà del fabbricato (individuale, in comunione, condominiale): Incendio, R.C. verso terzi, R.C.O. (relativamente al portiere e altri dipendenti), rottura dei cristalli, danni d'acqua, ecc.

**Grandine**

Acqua congelata ad alta quota nelle nubi che cade sulla terra sotto forma di chicchi di ghiaccio.

L'assicurazione di tale rischio può essere prestata per veicoli in circolazione o immobili, ma, prioritariamente, per prodotti agricoli; in quest'ultimo caso l'assicurazione copre anche la perdita di qualità che è causa di deprezzamento commerciale.

**Guasti (a fissi ed infissi)**

Sono danni cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi per commettere o tentare il furto.

**Guasti accidentali**

Vedi [Auto rischi diversi](#).

**Guasti macchine (assicurazione dei)**

Speciale forma di assicurazione che riguarda macchinari ed impianti industriali in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso, quali: rotture e guasti accidentali, dovuti a deficienza dei materiali impiegati, conseguenti ad eventi naturali, imputabili ad errori umani quali imperizia, errori di utilizzo o negligenza oppure a incidenti d'esercizio quali sovratensioni, fenomeni elettrici, mancata erogazione d'acqua o di energia.

all'assicuratore, questi - salvo patto contrario - non risponde dell'intero danno (o del maggior danno).